

Abstract. *Il Giudice di Pace di Perugia, dopo aver ravvisato la violazione del divieto di pratiche commerciali ingannevoli e degli obblighi di informazione precontrattuali gravanti su una società fornitrice di servizi telefonici che, per il tramite della condotta ingannevole di propri agenti in un punto informativo all'interno di un supermercato, aveva danneggiato un consumatore, costringendolo a subire gli effetti negativi di un contratto telefonico non voluto e formalmente mai sottoscritto, in particolare l'interruzione del servizio di telefonia con il precedente fornitore e la perdita definitiva del proprio numero di utenza fissa, con conseguenti spese e disagi, ha condannato ex art. 2049 c.c. la società fornitrice di servizi telefonici al risarcimento dei danni subiti dal consumatore, quantificati nella somma corrispondente alla penale corrisposta per il recesso anticipato dal contratto di telefonia precedentemente in essere ed in una somma, oggetto di valutazione giudiziale equitativa, ex art. 113 c.p.c., per la definitiva perdita del numero di utenza fissa.*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI PERUGIA
(Sezione Civile)

Il Dr. (...), Giudice di Pace in Perugia ha pronunciato la seguente
Sentenza

nel procedimento civile iscritto al n.2817/20 RG promosso con atto di citazione notificato il 25.08.20
da

(...) residente a (...) elettivamente domiciliato in (...) presso lo studio dell'Avv. (...) dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;

attore

contro

(...) con sede in (...) in persona del procuratore speciale Avv. (...) rappresentata e difesa congiuntamente
e disgiuntamente dagli Avv.ti (...) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. (...) in via (...)
giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

convenuta

Oggetto: risarcimento danni

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato (...) conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Giudice la (...) per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti per la illegittima interruzione della propria utenza telefonica. All'udienza del 21.12.10 si costituiva la convenuta, contestando in fatto e diritto le avverse richieste. L'istruttoria si compendia in sole produzioni documentali. La causa veniva quindi tratta in decisione, all'esito del deposito di note di trattazione e conclusionali all'udienza del 12.04.21. Parte attrice fonda la sua tesi sulla circostanza di non aver mai sottoscritto con la convenuta alcun contratto che avesse comportato tra l'altro la migrazione della propria utenza fissa. Afferma infatti di essersi recato in data 28.04.19 presso il centro commerciale (...) e di avere chiesto informazioni al punto vendita (...) all'interno di (...) in merito ad alcune offerte contenute in un depliant pubblicitario. La commessa (qualificatasi come...) lo convinceva a ricevere a casa propria un operatore (...) al solo scopo di verificare la velocità di connessione del suo impianto telefonico al fine di valutare l'offerta commerciale proposta. Il giorno successivo riceveva sempre dalla (...) una telefonata con richiesta di lettura di alcuni numeri contenuti nella bolletta (...) (gestore attuale). Ricevuti da (...) successivamente alcuni messaggi nei quali lo si informava della prossima migrazione dell'utenza fissa in (...), chiedeva alla (...) di annullare tutta l'operazione non avendo mai prestato alcun consenso; nonostante rassicurazioni in tal senso la (...) inviava materiali tra cui un modem per la gestione della linea ADSL, tutti rinviati al mittente. In data 14.05.19 l'attore scopriva che il numero della propria utenza fissa non era più attivo per essere stato sostituito da quello (...).

Rimasto a seguito dell'ultima richiesta di annullamento senza più numero di utenza fissa ha dovuto corrispondere al precedente gestore l'importo di Euro. 399,84 quale penale per il recesso anticipato. Parte

convenuta dal suo canto non si ritiene responsabile dei fatti, addossando la responsabilità alla sola (...) la quale avrebbe operato per conto di (...) senza alcun mandato. In diritto va osservato che il solo motivo di opposizione della convenuta riguarda l'assenza di rappresentanza in capo ai propri agenti e sulla conseguente impossibilità di controllo del loro operato. Al riguardo va richiamata la pronuncia della SC (Cass Sez II 5215/1983) secondo cui “ .. allorchè concorrono elementi, sia pure di carattere presuntivo, idonei a costituire una situazione di apparenza giuridica, spetta al convenuto il quale contesti l'efficacia a suo danno di tale situazione , l'onere della prova contraria ..”. Sicchè nel caso in oggetto la convenuta avrebbe dovuto provare che il punto informazione e vendita (...) presente all'interno del centro commerciale (...) fosse gestito da agenti senza rappresentanza e soprattutto che la mandante non avrebbe potuto esercitare alcun tipo di direzione sul loro operato. Al riguardo (...) non ha offerto nel corso del presente giudizio alcuna prova pur esistendo evidenti elementi presuntivi (stand pubblicitario, volantini intestati..) che il centro (...) fosse diretta espressione della predetta società. Appare evidente come la convenuta abbia e continui a trarre vantaggio dal citato punto d'informazione e vendita attraverso le forme pubblicitarie indicate e l'attività degli operatori (nel caso di specie la ...). La SC con diverse sentenza ha stabilito “...sussiste responsabilità *ex art. 2049 c.c.* della compagnia di assicurazione per l'attività illecita posta in essere dall'agente, ancorché privo del potere di rappresentanza, che gli sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui la medesima aveva la possibilità di esercitare poteri direttivi e di vigilanza..”. Concetto che a parere del giudicante può riproporsi in analogia al caso in oggetto. In sostanza quindi la convenuta non potrà che rispondere del fatto ai sensi del citato articolo, non avendo si ribadisce fornito prova del proprio assunto difensivo. Ritenuto quindi provato il fatto storico in punto all'aspetto risarcitorio va osservato quanto segue. La questione indubbiamente va inquadrata nelle nome del Codice del Consumo (laddove l'attore evidentemente è da considerare consumatore e la convenuta professionista) ed in articolare negli articoli 21 (pratiche ingannevoli) e 22 (omissioni ingannevoli) ivi compresa la mancanza di informazioni precontrattuali ai sensi degli artt. 48 e segg., per essersi il (...) trovato a subire gli effetti negativi di un contratto in nessun modo voluto né tantomeno formalmente mai sottoscritto e a sopportarne di conseguenza spese e disagi. Non vi è dubbio che l'attore vada ristorato intanto della spesa di Euro. 399,84 quale penale conseguente al recesso anticipato dal contratto (...). Del pari l'attore dovrà essere risarcito per la perdita definitiva del numero di utenza fissa precedente (per fatto di ...) la cui quantificazione in assenza di parametri oggettivi può ritenersi equa in Euro. 500,00, secondo il disposto dell'art. 113 comma 2 c.p.c. In conclusione quindi la convenuta va tenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di Euro. 899,84 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da (...) residente a (...) nei confronti di (...) con sede in (...) in persona del procuratore speciale Avv. (...) così provvede:

- accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di Euro. 899,84 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attore che liquida in complessivi Euro. 620,00 di cui Euro. 70,00 per spese ed Euro 550,00 per compenso professionale oltre rimb. Forf.15% , Iva e CI come per legge.

Così deciso in Perugia, il 29 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2021.